

PATRIMONIO E TRUST

Non è nullo il Trust liquidatorio costituito quando l'impresa è già in fase di dissesto se comprende anche beni personali dei soci

di Luigi Ferrajoli

Con la recente **sentenza del 08/10/2013** il Tribunale di Cremona ha statuito che non può essere dichiarato **nullo** l'atto costitutivo di un **trust liquidatorio**, stipulato quando l'impresa era già in un avanzato **stato di crisi**, nel quale erano stati conferiti anche **beni personali** dei soci che sarebbero altrimenti risultati non aggredibili dai creditori sociali.

Nella fattispecie in esame, una società a responsabilità limitata in grave difficoltà finanziaria era stata **messa in liquidazione** e, contestualmente, era stato istituito un trust nel quale era confluito tutto il patrimonio societario, oltre che beni immobili personali di un socio, allo scopo dichiarato di **agevolare** la liquidazione in favore dei creditori.

A seguito dell'intervenuto **fallimento**, il Curatore ha agito in giudizio per far dichiarare la nullità del **trust** in quanto stipulato quando la società era già in stato di dissesto; in secondo luogo, ha denunciato la **simulazione** e, quindi, la non opponibilità dell'atto costitutivo al fallimento, poiché si sarebbe trattato di un cd. "**sham trust**", nel quale lo scopo dichiarato di agevolare la liquidazione del patrimonio sociale avrebbe mascherato l'intento di segregare il patrimonio a **danno** dei creditori e dilazionare eventuali istanze di fallimento.

Il Fallimento ha chiesto infine che il trust fosse ritenuto **valido** con riferimento ai beni personali conferiti dal socio, con nomina del Curatore fallimentare quale beneficiario, guardiano o trustee.

Il Tribunale di Cremona respinge la tesi attorea, secondo cui un trust liquidatorio costituito quando la società già si trovi in stato di dissesto deve ritenersi nullo o **inefficace**, ex articolo **13 Convenzione dell'Aja**, per contrasto con la **legge fallimentare**, norma di diritto pubblico.

Secondo i Giudici, infatti, la dichiarazione di **fallimento** non rappresenta più una conclusione necessaria in caso di mancato perfezionamento delle procedure concorsuali alternative, poiché il nostro ordinamento prevede **altri strumenti** di autonomia privata attraverso i quali il **debitore** possa gestire per via negoziale e **stragiudiziale** il rapporto con i creditori; la sentenza cita in particolare l'istituto della *cessio bonorum*, previsto dall'articolo 1977 Cod.Civ., rispetto al quale non sarebbe ipotizzabile invocare una nullità **originaria** per il caso che l'impresa si trovasse già in stato d'insolvenza all'epoca della conclusione del contratto de quo.

Altrettanto infondata è la tesi del **carattere simulatorio** del trust in questione: secondo il Tribunale di Cremona, la circostanza che nel trust siano stati conferiti anche beni personali di soci che, in forza della responsabilità limitata della srl, non potevano essere **aggrediti** dai creditori societari, renderebbe palese la **genuinità** del predetto trust, che risulta addirittura vantaggioso per i creditori, i quali vedono **incrementato** il patrimonio destinato alla propria soddisfazione.

Con riferimento alla tesi della nullità? e/o inefficacia **sopravvenuta** del trust, i Giudici osservano che effettivamente il trust liquidatorio non può sopravvivere all'intervenuto fallimento, per evitare che si vengano a creare due procedure liquidatorie **concorrenti**, una privata e una pubblica, dove prevale la procedura **pubblica** in quanto, con la dichiarazione di fallimento, la gestione della crisi d'impresa viene assunta dal Tribunale, quindi lo scopo del trust diviene **impossibile**.

Secondo il Tribunale di Cremona quindi, se dopo la costituzione di un trust liquidatorio sopravviene il fallimento della società, si verifica un'**impossibilità di raggiungimento** dello scopo del trust stesso: dovrà quindi verificarsi di volta in volta cosa prevedano l'atto istitutivo del trust o la **legge** prescelta per la sua disciplina in ordine alla sorte dei **beni conferiti**, non risultando applicabili gli articoli 72 e 78 L.F., che si riferiscono ai soli rapporti di cui è titolare il fallito, di durata o non esauriti.

Nel caso in esame, l'atto istitutivo del trust, regolato dalla **legge di Jersey**, prevedeva quale ipotesi di **cessazione** del medesimo trust la dichiarazione da parte del trustee (o, in caso di sua inerzia, dell'Autorità Giudiziaria) di impossibilità di raggiungimento dello **scopo**; in tal caso, era previsto che il patrimonio residuo, una volta soddisfatti tutti i beneficiari, fosse distribuito tra i soci.

Il Tribunale di Cremona conclude disponendo che, non essendo stati i **beneficiari** integralmente soddisfatti, il patrimonio del trust sia attribuito alla procedura assorbente per la **liquidazione concorsuale**, previo ricorso all'Autorità Giudiziaria che, in sede di **volontaria giurisdizione** ex art. 43 della legge di Jersey (che prevede che la Corte adita possa adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni), dovrà accertare l'impossibilità del **trust** di raggiungere lo scopo e disporre la devoluzione dei beni al Curatore.